

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: MARAN)

Roma, 13 maggio 2015

Sui disegni di legge:

(1522) ORELLANA e BATTISTA. - Disposizioni in materia di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici

(281) MARINELLO ed altri. - Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari nelle relazioni istituzionali

(358) RANUCCI. - Disposizioni in materia di attività di lobbying e relazioni istituzionali

(643) NENCINI ed altri. - Disciplina della rappresentanza di interessi

(806) D'AMBROSIO LETTIERI. - Riconoscimento e disciplina dell'attività di lobbying e di relazioni istituzionali nonché istituzione della Commissione parlamentare di controllo sull'attività dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari

(992) MANCONI e ICHINO. - Norme sul riconoscimento e sulla regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi presso organismi istituzionali

(1191) MILO ed altri. - Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari

(1497) Isabella DE MONTE ed altri. - Disciplina dell'attività di rappresentanza degli interessi particolari e istituzione del registro pubblico dei rappresentanti di interessi

(1632) Laura PUPPATO ed altri. - Norme in materia di attività di rappresentanza di interessi

(1782) VERDUCCI. - Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi

La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo,

considerato che essi sono volti ad introdurre una disciplina delle attività di rappresentanza e promozione di interessi particolari presso le istituzioni pubbliche nell'ambito dei processi decisionali pubblici, al fine di garantire la trasparenza dei processi decisionali e di favorire la partecipazione della società civile alla formazione delle politiche pubbliche;

considerato, in particolare, che i disegni di legge disciplinano i seguenti aspetti: definizione dell'attività di rappresentanza di interessi (*lobbying*) e dei principi a cui essa di informa; i requisiti per l'esercizio della predetta attività, tra cui l'obbligo di iscrizione a un registro nazionale dei rappresentanti di interessi; i requisiti per l'iscrizione nel registro e l'autorità preposta al controllo dello stesso; l'elaborazione, da parte della predetta autorità di controllo, di un codice di condotta che gli iscritti al registro si devono impegnare a rispettare; l'obbligo di relazione annuale da parte degli iscritti al registro, all'autorità di controllo, sulle attività di *lobby* svolte, e obbligo di relazione annuale

Al Presidente
della 1^a Commissione permanente
S E D E

dell'autorità di controllo, alle Camere; i diritti e gli obblighi degli iscritti al registro, tra cui la partecipazione alle consultazioni sull'elaborazione di atti normativi; gli obblighi dei decisori pubblici di trasparenza, anche patrimoniale, e di segnalazione di irregolarità; le disposizioni sanzionatorie;

ricordato che, nell'ambito delle Istituzioni europee, l'attuale accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la Commissione europea, del 16 aprile 2014, entrato in vigore il 1° gennaio 2015, che disciplina l'istituzione e il funzionamento del registro, si fonda sull'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del Trattato dell'Unione europea (TUE), in base ai quali “le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative [...] la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione” e “mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile”, e succede agli analoghi sistemi di registrazione predisposti e avviati dal Parlamento europeo nel 1996 e dalla Commissione europea nel giugno 2008, e all'analogo accordo interistituzionale del 23 giugno 2011;

considerato, in particolare, che il registro delle Istituzioni europee reca: a) disposizioni sull'ambito di applicazione del registro, sulle attività contemplate dal registro, sulle definizioni, sugli incentivi e sulle esenzioni; b) categorie di registrazione (allegato I); c) informazioni richieste a coloro che intendono registrarsi, compresi gli obblighi in materia di informazione finanziaria (allegato II); d) codice di condotta (allegato III); e) meccanismi di segnalazione e reclamo e provvedimenti applicabili in caso di inosservanza del codice di condotta, comprese le procedure relative alle segnalazioni e all'istruzione e al trattamento dei reclami (allegato IV); f) orientamenti in materia di attuazione recanti informazioni pratiche per coloro che intendono registrarsi;

rilevato che, nell'ambito dell'*iter* di approvazione del predetto accordo del 16 aprile 2014, si è deciso di mantenere il carattere non obbligatorio della iscrizione al registro per la trasparenza, sebbene il Parlamento europeo si sia espresso chiaramente a favore della sua obbligatorietà e abbia invitato la Commissione europea a presentare, entro la fine del 2016, una proposta legislativa per l'istituzione di un registro obbligatorio sulla base dell'articolo 352 del TFUE concernente i cosiddetti poteri impliciti (cfr. punti nn. 1 e 3 della decisione del Parlamento europeo, del 15 aprile 2014, sulla modifica dell'accordo interistituzionale sul registro per la trasparenza);

considerato che attualmente figurano iscritti nel registro europeo per la trasparenza 7.310 soggetti, di cui 1.936 sono associazioni commerciali e di categoria, 1.847 sono organizzazioni non governative, 863 sono società di consulenza e 487 sono centri di studio e di ricerca;

formula, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

si esprime apprezzamento per la previsione, nei disegni di legge in titolo, dell'obbligatorietà di iscrizione nel registro dei rappresentanti di interesse, che porrebbe l'Italia in posizione avanzata – accanto ad alcuni altri Stati membri dell'UE – in tema di trasparenza dei processi decisionali pubblici e di coinvolgimento della società civile nelle fasi di elaborazione e attuazione delle politiche pubbliche, anche in considerazione degli auspici espressi in tal senso dal Parlamento europeo nella citata decisione del 15 aprile 2014;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre, in analogia a quanto previsto dal citato accordo interistituzionale citato del 16 aprile 2014, disposizioni volte a prevedere, nel caso di attività di lobbying svolta per conto di portatori di interesse, l'ammissibilità all'iscrizione nel registro sia per l'intermediario consulente sia per il suo cliente portatore di interesse, nonché l'obbligo per l'intermediario di dichiarare tutti i clienti vincolati da contratti di consulenza;

valuti, inoltre, la Commissione di merito l'opportunità di ribadire esplicitamente che le istituzioni pubbliche mantengano la facoltà di avvalersi di qualunque soggetto terzo, a prescindere dall'iscrizione nel registro, nella loro attività di elaborazione e attuazione delle politiche pubbliche, secondo le norme vigenti;

al riguardo, si ritiene comunque opportuno prevedere il diritto, per i soggetti iscritti nel registro, di essere informati e invitati a partecipare alle consultazioni pubbliche inerenti l'elaborazione di normative o regolamentazioni settoriali, in attuazione della finalità di favorire la partecipazione della società civile alla formazione delle politiche pubbliche;

si ritiene opportuno che il codice di condotta, o codice deontologico, sia elaborato dall'autorità di controllo e che costituisca parte integrante dei doveri sanzionabili assunti dai soggetti che si iscrivono nel registro nazionale dei rappresentanti di interessi. Al riguardo si tenga conto del codice di condotta allegato al citato accordo interistituzionale (allegato III);

valuti, inoltre, la Commissione di merito l'opportunità di prevedere forme di segnalazione, all'autorità di controllo, di eventuali comportamenti dei soggetti iscritti al registro non conformi al codice di condotta o all'ordinamento giuridico, tenendo conto di quanto previsto dall'allegato IV al citato accordo interistituzionale, relativo a "meccanismi di segnalazione e reclamo e provvedimenti applicabili in caso di inosservanza del codice di condotta, comprese le procedure relative alle segnalazioni e all'istruzione e al trattamento dei reclami";

al riguardo, si ritiene comunque opportuno prevedere qualche forma di controllo d'ufficio, da parte dell'autorità preposta alla tenuta del registro, sull'esattezza e correttezza delle informazioni comunicate dai soggetti iscritti e sui contenuti della relazione annuale che i soggetti iscritti devono presentare all'autorità;

infine, nell'elaborazione del registro, si tenga conto degli allegati I e II al citato accordo interistituzionale, recanti, rispettivamente, la suddivisione delle diverse categorie di registrazione e le informazioni richieste a coloro che intendono registrarsi, compresi gli obblighi in materia di informazione finanziaria.

Alessandro Maran